

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 10 gennaio 2018

Deliberazione n. 2018/1/18

Oggetto: Parere in merito all'applicabilità del divieto disposto dall'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012. Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Si allontanano il Presidente ed il Componente Sig. Gerardo Adiglietti.

Assume la presidenza dell'assemblea, il Sig. Giuseppe Biagio Iorio che riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, l'ing. Antonio PIZZA



IL COMITATO DIRETTIVO

Ricordato

- che con nota prot. n° 159360 del 27.10.2016, inviata anche alla Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio e all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aveva comunicato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Consorzio ASI
 - che per le nomine dei Sigg. Vincenzo Sirignano e Gerardo Adiglietti, in seno al Comitato Direttivo dell'ente, il *requisito della gratuità non era stato rispettato* come previsto dall'art. 5 comma 9 del D.L. n° 95/2012 e ss.mm.ii. per i dipendenti pubblici in quiescenza.
 - che l'Asi, aveva *retribuito i sig.ri Sirignano e Adiglietti...sia per gli incarichi attribuiti nel 2015, sia per quelli attuali, violando le predette disposizioni di legge* ;
- che in seguito alla citata nota ANAC il Direttore Generale f.f. pro tempore aveva adottato, a titolo cautelativo, provvedimento di sospensione della indennità di carica nei confronti dei Sigg. Vincenzo Sirignano e Gerardo Adiglietti, con riserva di avviare azioni di recupero delle indennità in passato erogate (Rif. Atti n.ri 3887 e 3888 del 16/11/20.16);
- che, ad oggi, il pagamento delle indennità di carica di cui sopra risulta sospeso;
- che con nota in data 3 febbraio 2017, assunta al protocollo consortile al n. 523 dell'8 febbraio 2017, la Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio, chiedeva al Consorzio di relazionare sulla questione su emarginata;
- che con nota n. 623 del 13 febbraio 2017 e successiva nota n. 1101 del 13 marzo 2017, il Consorzio trasmetteva alla Procura regionale della Corte dei Conti, la documentazione agli atti dell'Ente;

Visto il parere reso dall'Avv. Marco Giardetti, su richiesta della FICEI (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione), in ordine al quesito posto dai Consorzi del Friuli Centrale e Ponterosso Tagliamento e trasmesso dalla medesima Federazione con nota prot. n. 166 del 20/12/2017, acquisita al protocollo consortile al n. 5515 il successivo giorno 27;

Ritenuto opportuno trasmettere detto parere alla Procura regionale della Corte dei Conti;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del parere reso dall'Avv. Marco Giardetti, su richiesta della FICEI, in ordine al quesito posto dai Consorzi del Friuli Centrale e Ponterosso Tagliamento in ordine all'applicabilità del divieto disposto dall'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, che si allega alla presente;
- 2) Di trasmettere detto parere alla Procura Regionale della Corte dei Conti ad integrazione della documentazione già a suo tempo inviata ed innanzi richiamata.

F.I.C.E.I.

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI
ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Unipol Banca e Consorzio del Credito Agrario Cooperativo Italiano

Roma, 20 dicembre 2017
prot. 166

Ai Consorzi industriali
Associati alla FICEI
Loro Sedi

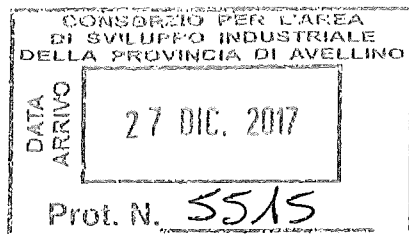
Oggetto: trasmissione parere al quesito in ordine all'applicabilità del divieto disposto dall'art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012).

Ci premuriamo trasmettere il parere formulato dall'Avv. Marco Giardetti al quesito congiunto posto dai Consorzi del Friuli Centrale e Ponterosso Tagliamento in ordine a quanto indicato in oggetto.

Riteniamo che la risposta fornita al primo quesito posto dai Consorzi richiedenti, possa essere di interesse comune.

Con i migliori saluti

Il Presidente
- Dott. Andrea Ferroni -



MARCO GIARDETTI & ASSOCIATI

00195 ROMA - Piazza Giuseppe Mazzini 27

Tel.: 06.45.42.61.70 – Fax: 06.45.42.84.72 - Cell: 392.36.42.134

marcogiardetti@gmail.com; marcogiardetti@ordineavvocatiroma.org

P.IVA 09818901002 - C.F.: GRDMRC79D09H501F

Avv. Marco GIARDETTI

STUDI COLLEGATI

Avv. Maria Rosaria Lidia PORZIO

Avv. Paola VENTRESCA

Avv. Linda PORZIO

Dott. Alessandro GIARDETTI

STUDIO LEGALE ANASTASIO PUGLIESE & ASSOCIATI

Roma, 19 dicembre 2017

via mail

(informazioni@ficei.it)

Spett.le

**FEDERAZIONE ITALIANA
CONSORZI ED ENTI DI
INDUSTRIALIZZAZIONE**

*Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 - ROMA*

**OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALLA APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 5
COMMA 9 D.L. 95/2012 IN RELAZIONE ALLA NOMINA ED AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE DI PERSONE IN QUIESCENZA PRESSO CONSORZI LOCALI**

Spettabile Ente,

è stato richiesto di redigere un parere circa l'applicabilità o meno, ai consorzi di Sviluppo Industriale (enti pubblici economici) oggi richiedenti, del divieto di cui all'art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 e se, in caso di non applicazione di tale divieto, possa esser attribuito all'amministratore il compenso di cui all'art. 70 comma 10 della Legge Regionale FVG n. 3/2015.

Procedo con ordine.

*** **

A) SUL PRIMO QUESITO: APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 9 D.L. 95/2012

In virtù dell'art. 5 comma 9 D.L. n. 95/2012: "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (leggasi "n. 165 del 2001" - n.d.r.), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le

società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. (comma modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015)".

Tale norma impone quindi di affrontare la questione circa la riconducibilità degli enti pubblici economici nel novero delle "pubbliche amministrazioni" previste dalle citate norme.

Si premette, anzitutto, come siano pienamente condivisibili le affermazioni in punto di diritto contenute nella richiesta di parere e che pertanto le stesse rivestano carattere di fondatezza rispetto alla materia. Non ci si soffermerà quindi nuovamente su tali aspetti, ritenendoli acquisiti.

Si ritiene opportuno, tuttavia, a rafforzamento di quanto precede, formulare ulteriori considerazioni.

*** **

Come noto, gli enti pubblici economici sono uno degli strumenti con i quali lo Stato fa il suo ingresso nel sistema economico.

Gli enti pubblici economici si collocano, dunque, in determinati settori della produzione e dello scambio di beni e servizi, in concorrenza con le imprese private dalle quali si distinguono per la peculiarità del fine che non è quello di lucro ma quello pubblicistico che ne ha indotto la costituzione.

Sotto il profilo giuridico, gli enti pubblici economici sono soggetti alla registrazione nel registro delle imprese, non soggiacciono al fallimento, hanno poteri pubblicistici come

quello di autoregolamentarsi e di auto-organizzarsi e hanno rapporti con l'utenza disciplinati da contratti privatistici.

Ora con specifico riferimento alla natura delle specifiche attività svolte dai consorzi per lo sviluppo delle aree industriali, come risultano essere i Consorzi richiedenti il presente parere, è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo la quale “La qualificazione di enti pubblici economici attribuita dall'art. 36 l. n. 317 del 1991 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale non implica che tutte le loro attività siano da ricondurre al campo privatistico imprenditoriale, da cui restano escluse quelle, di natura pubblicistica, che attengono ai poteri inerenti alla localizzazione industriale, in particolare all'individuazione delle imprese destinate ad operare nelle singole aree; ne deriva che la posizione giuridica soggettiva in capo a chi aspira a detta designazione ha la consistenza dell'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del g.a. quanto ai giudizi di impugnativa delle relative delibere” (Cass. Civ. Sez. Un., n. 14293/2010).

In buona sostanza una categoria ibrida che, non essendo integralmente improntata a criteri pubblicistici nella gestione della propria attività e struttura, non può rientrare nel concetto di Pubbliche Amministrazioni delineato dal legislatore.

Basti pensare ai rapporti di lavoro dei dipendenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, per i quali è intervenuta una recentissima pronuncia della Cassazione, secondo la quale “La natura di ente pubblico economico del consorzio per le aree di sviluppo industriale implica che il rapporto di lavoro con i dipendenti sia improntato alle regole privatistiche, sicché è preclusa a tale ente la revoca unilaterale, in sede di autotutela, di un atto che abbia inciso nella sfera giuridica patrimoniale del dipendente e di cui questi abbia chiesto l'attuazione” (Cass. Civ. n. 21990/2016).

Appare perciò possibile sintetizzare, con il conforto della più recente giurisprudenza di legittimità, che: “a questi rapporti di lavoro non trova applicazione il d.lgs. n. 165/2001”, [...] perché “stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi [in tale ambito] iure privatorum” (Cass.civ.sez.lav., 31 ottobre 2016, n. 21990).

Ciò peraltro è confermato anche dall'INPS che in alcune Circolari sul punto ha stabilito come ai fini pensionistici siano da considerarsi lavoratori pubblici coloro che rientrano nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001.

In tale elenco non sono ricompresi gli enti pubblici economici, come i Consorzi di Sviluppo Industriale, e pertanto anche per tale motivo i relativi dipendenti debbono esser ricondotti nel settore privato.

*** **

Conseguentemente i Consorzi di Sviluppo Industriale, non rientrando nel novero delle P.A. previste dall'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001:

- *sia in punto di struttura e finalità statutarie;*
- *sia in punto di natura dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti*

non possano esser incluse nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui al T.U. Pubblico Impiego e pertanto non potranno essere destinatarie del divieto di cui all'art. 5 D.L. 95/2012.

*** **

Anche la Corte dei Conti (sentenza n. 43/2017 Sezione Emilia Romagna) ha avuto modo di occuparsi della questione esplicitamente diversificando gli enti pubblici economici (non rientranti nel concetto di Pubbliche Amministrazioni) da quelli non economici.

Ed in particolare si è affermato come solo la riconducibilità di un ente pubblico alla categoria di ente pubblico non economico consente la automatica inclusione nel novero delle amministrazioni pubbliche genericamente indicate nell'art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/2001.

Tale conseguenza, al contrario, non si rinviene nelle ipotesi di enti pubblici economici.

*** **

Quanto poi alla riconducibilità dei consorzi di sviluppo industriale nell'ambito delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2017 è stato stilato l'elenco dei soggetti giuridici riconducibili a tale categoria.

Saltano all'occhio ai nostri fini:

- *i "consorzi tra Amministrazioni Locali", in cui non sono annoverabili i Consorzi oggi richiedenti che, da quanto riportato nella richiesta di parere hanno anche soci privati;*
- *l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive (IRSAP) che è l'ente che in virtù della legge regionale Sicilia n. 8/2012 ha incorporato i vari Consorzi di*

Sviluppo Industriale provinciali. Tuttavia sulla base del relativo Statuto (reperito sul sito dell'ente) emerge come l'IRSAP sia un ente pubblico non economico e come tale non configurabile come un Consorzio di Sviluppo Industriale.

*** **

In conclusione può fondatamente ritenersi, sia sulla base delle argomentazioni già contenute nella richiesta di parere, che sulla base di quanto sopra riportato che i Consorzi richiedenti il presente parere, non rientrando nel novero delle amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 5 D.L. 95/2012, non soggiacciono al divieto ivi indicato.

*** **

B) SUL SECONDO QUESITO: SUI COMPENSI PREVISTI DALLA L.R. FVG N. 3/2015

L'art. 70 ("Consiglio di Amministrazione") Legge Regionale FVG n. 3/2015 disciplina in maniera specifica i vari aspetti relativi all'organo di gestione del Consorzio.

Tra questi non vi sono preclusioni relativamente alla nomina in seno al C.d.A. di soggetti in quiescenza, laddove invece ai commi 7 ed 8 del citato articolo 70 sono previsti rigidi presupposti (che non rilevano ai fini del presente parere) per poter accedere alle cariche.

Né sono previste deroghe ai commi 10, 11, 12 e 13 relativamente ai compensi dei componenti del C.d.A. nel caso in cui gli stessi siano lavoratori in quiescenza.

Pertanto si ritiene che, all'amministratore già lavoratore pubblico o privato in quiescenza, possa essere attribuito il compenso di cui al comma 10 dell'art. 70 L.R. FVG n. 3/2015, non essendoci preclusioni normative in tal senso.

*** **

Confidando di aver risposto in maniera esauriente ad ogni quesito posto, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza dovesse occorrere.

Con i più cordiali saluti.

Avv. Marco Giardetti